

N. R. G6017/2021



Tribunale di Verona

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6017/2021 promossa da:

S.R.L.

ATTORE

Contro

REMO DI SILVIO

& C. S.R.L.

CONVENUTO

BNP PARIBAS LEAS GROUP LEASING SOLUTIONS SPA

CONVENUTO

TIZIANO

CONVENUTO

GENERALI ITALIA SPA

CONVENUTA

ANGELO CRISTIANO

CONVENUTO

Il Giudice dott. Attilio Burti,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza il 14 novembre 2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La posizione di BNP PARIBAS LEASE GROUP

1. In via preliminare deve essere rilevata la carenza di legittimazione a contraddire di BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTIONS SPA società concedente a titolo di leasing di uno dei due veicoli protagonista dell'incidente oggetto di questo procedimento.



2. La prosecuzione del procedimento di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa anche nei suoi confronti sarebbe del tutto inutile, ove solo si consideri che, la giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi dieci anni, è conforme nel ritenere che, nel caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, responsabile in solido del sinistro con il conducente è l'utilizzatore del bene e non anche il proprietario (concedente del bene in *leasing*) perché è solo l'utilizzatore che, avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, può vietarne la circolazione.

3. E, se il fondamento della responsabilità aggravata di cui all'art. 2054 c.c. in capo ad un soggetto diverso dell'autore della condotta causativa del danno (cioè il conducente del veicolo) risiede nella possibilità di impedire l'evento adottando tutte le cautele necessarie per impedire la circolazione del veicolo a motore *invito domino*, è del tutto coerente che, in caso di locazione finanziaria, responsabile ex art. 2054 c.c. sia l'utilizzatore e non il proprietario concedente. È solo il primo, infatti, che può impedire la circolazione del veicolo proibendo al conducente di prendere le chiavi e adottando tutte le misure (chiusura a chiave dell'autoveicolo e custodia delle chiavi in un posto sicuro) che inibiscano a terzi di utilizzare il veicolo ed arrecare danni a terzi.

3. Appare, quindi, *ex ante* del tutto superfluo che il procedimento di accertamento tecnico con finalità conciliativa si svolga anche nei confronti della società di leasing ovvero nei confronti di un soggetto che, sulla base del diritto vivente, alcuna somma deve versare al soggetto che ha subito un danno in ragione dello scontro di due autoveicoli.

4. Se, infatti, è vero che la finalità conciliativa dell'istituto non può essere esclusa per il solo fatto che il convenuto contesti in radice l'esistenza di una propria responsabilità in relazione al sinistro per cui è causa, nondimeno, se tale contestazione si fonda su un'argomentazione di stretto diritto (l'assenza cioè del titolo giuridico implicitamente evocato dalla difesa del ricorrente e, cioè, quello di cui all'art. 2054 c.c.) fondata su un consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità rispetto al quale il ricorrente non spende una sola parola per argomentare in senso contrario, tale difesa è idonea ad escludere l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del procedimento conciliativo.



5. In questo caso, infatti, le finalità conciliative non possono essere utilmente proseguite perché esse sono, in radice, escluse dal contenuto precettivo dell'art. 2054 cod. civ. come interpretato dal diritto vivente, ossia da una circostanza che non può essere affatto influenzata dalle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio.

6. La non percorribilità del procedimento di conciliazione nei confronti di BNP PARIBAS obbliga alla condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla prima per la propria assistenza tecnica in giudizio: trattandosi di assistenza tecnica che ha carattere necessario il suo costo non può, di fatti, essere sostenuto dalla parte che ha ragione a pena della lesione del principio costituzionale dell'effettività del diritto alla tutela giurisdizionale.

7. La condanna alle spese legali si impone non solo perché la scelta processuale ha costretto BNP PARIBAS ad un'attività processuale che, diversamente, non avrebbe dovuto compiere, ma anche perché, a ben vedere, quest'ultima, prima del giudizio, aveva rappresentato per iscritto alla ricorrente le ragioni per cui, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., non riteneva di dover rispondere del danno occorso al patrimonio della ricorrente.

8. L'evocazione in giudizio BNP PARIBAS da parte di s.r.l. appare, allora, l'esito di una scelta mal ponderata perché, attesi i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla convenuta in sede stragiudiziale, sin da subito emergeva come qualsiasi tentativo conciliativo nei confronti di quest'ultima sarebbe stato, *ex ante* e sulla base di un alto grado di credibilità logica, del tutto inutile, a meno di non offrire – cosa che però non è avvenuta – serie argomentazioni per confutare un indirizzo ermeneutico consolidato della giurisprudenza di legittimità.

9. Quanto all'ammontare delle spese legali le stesse devono essere liquidate sulla base dello scaglione indeterminabile dei procedimenti di istruzione preventiva prendendo i valori medi e, quindi, per un importo di euro 1.861,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.

L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa anche in relazione alla contestazione circa l'individuazione dei soggetti responsabili per il sinistro de quo



10. L'esistenza di versioni dei fatti discordanti circa la responsabilità del sinistro *de quo* non è dirimente ai fini del rigetto della richiesta di accertamento tecnico preventivo con funzione conciliativa.

11. La funzione della consulenza tecnica d'ufficio *ante causam* con finalità conciliativa non è, di fatti, quella di accertare l'esistenza e la misura di un diritto soggettivo, quanto quella di verificare, descrivere ed analizzare i fatti controversi al fine di offrire alle parti gli elementi utili per individuare una possibile soluzione conciliativa (che si fonda inevitabilmente su una valutazione probabilistica del possibile esito della futura causa di merito) o, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, offrire al Giudice della causa di merito le conoscenze tecniche per valutare il danno e le sue possibili cause.

12. Conseguentemente, la presenza di contestazioni da parte dei resistenti in ordine alla propria responsabilità per i danni allegati dal ricorrente non comporta, di per sé, una prognosi di inutilità del tentativo conciliativo che è chiamato a svolgere il consulente tecnico nominato dal Tribunale: non si può escludere *ex ante* che, conclusi gli accertamenti peritali, le parti possano transigere la lite prendendo – evidentemente come punto di partenza posto alla base delle trattative – le valutazioni dei danni e delle sue possibili cause fatte dal consulente tecnico d'ufficio.

13.1. E' chiaro, poi, come aderire ad una soluzione esegetica contraria a quella esposta vorrebbe dire, nei fatti, rimettere all'arbitrio della parte resistente e, segnatamente, al contegno processuale assunto in sede di memoria di costituzione, l'esperibilità o meno dell'istituto della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa.

13.2. Così evidentemente però non può essere: l'accesso alla tutela giurisdizionale sub specie di funzione giurisdizionale conciliativa non può evidentemente dipendere dalla condotta processuale assunta dalla controparte, ma da circostanze oggettive ed esterne sulla cui base poter svolgere *ex ante* una prognosi negativa di conciliabilità della lite e, quindi, di carenza d'interesse alla prosecuzione del procedimento.

14. Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che non sia ancora stato individuato il responsabile del sinistro nella persona dell'uno o dell'altro dei conducenti dei due veicoli coinvolti non esclude, di



per sé, l'esperibilità del rimedio dell'accertamento tecnico preventivo conciliativo.

15. In questa fase del procedimento è, di fatti, possibile fare una CTU cinematica che, alla luce delle ricostruzioni fatte dagli operanti al momento del sinistro e delle dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni, dica quale è la ricostruzione più verosimile della dinamica del sinistro individuando l'eventuale misura di corresponsabilità di ciascun conducente o, in mancanza, concluda ragionevolmente per l'applicazione, allo stato degli atti, della presunzione *iuris tantum* di cui all'art. 2054 cod. civ. che rappresenta criterio residuale di attribuzione delle responsabilità per la causazione di un sinistro conseguente allo scontro di due autoveicoli laddove non vi sia prova che la causa di esso vada ascritta soltanto ad un conducente e, in caso di concorso di responsabilità ed ai fini del riparto interno, della misura della responsabilità di ciascun conducente.

16. Peraltro, anche nell'ipotesi in cui la CTU cinematica non consenta di individuare una ricostruzione del sinistro che sia attendibile e non meramente congetturale, nondimeno non mancheranno elementi di valutazione per le parti tutte per addivenire ad una soluzione conciliativa.

17. In questo caso peculiare, infatti, operando la regola sussidiaria di cui all'art. 2054 cod. civ., alcuna delle parti convenute potrà sottrarsi a partecipare ad un percorso conciliativo che consideri come verosimile, verso il danneggiato, un'ipotesi di responsabilità solidale e, nei rapporti, interni, un riparto paritetico delle quote di responsabilità.

La perimetrazione delle indagini della consulenza tecnica con finalità conciliativa: l'esclusione del presunto danno ambientale dall'ambito della CTU.

18. Tanto premesso in ordine all'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa ne va circoscritto il campo.

19. La possibilità, infatti, che le indagini si spingano sino a ricercare l'eventuale esistenza di fonti inquinanti nel terreno e nelle acque di falde deve essere esclusa in considerazione del fatto che: - tutte le indagini eseguite sino ad oggi nel corso delle operazioni di bonifica hanno radicalmente escluso che le concentrazioni siano al di sopra



delle soglie di legge o che lo siano per fatto imputabile allo sversamento di inquinanti conseguente al sinistro per cui è causa; - la perizia di parte prodotta sub doc. 5 si esprime in termini congetturali in relazione alla possibilità che tra le conseguenze del sinistro vi possa essere anche l'inquinamento dell'area su cui insiste l'impianto di erogazione del carburante gestito dalla ricorrente.

20. Quanto a quest'ultimo aspetto giova evidenziare che, dai campionamenti fatti eseguire dal Comune, non vi è traccia di rilevamenti di microinquinanti, sicché è una mera eventualità - niente affatto indagata dal consulente di parte - la circostanza che detti microinquinanti siano effettivamente presenti al di sopra delle concentrazione di soglia contaminante e che, per processi di dilavamento meteorico, possano migrare in profondità. Quand'anche tale circostanza fosse dimostrata resta poi nel novero delle possibilità che questa migrazione possa interessare anche l'area di proprietà della resistente (vedi doc. 5).

21. Anche l'ulteriore possibile passività ambientale individuata dal consulente di parte resta nel campo delle ipotesi congetturali ed è sfornita di alcun riscontro oggettivo che valga rendere verosimile l'esistenza di un danno attuale e non meramente ipotetico. Si prospetta, infatti, da parte del CTP di parte l'eventualità che i terreni al di sotto dello strato di copertura realizzato nel corso delle operazioni di bonifica possano presentare concentrazioni di inquinanti superiori alle soglie di legge e che, in ragione di eventi straordinari futuri ed incerti quali, alternativamente, la rottura dello strato di copertura o "*livelli eccezionalmente alti di falda*" possano essere dilavati ed interessare anche l'area della stazione di servizio e distribuzione carburanti.

22. Ora, non appare ragionevole che l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative venga esteso a possibili passività ambientali a carico dell'area di proprietà del ricorrente che vengono prospettate in termini del meramente ipotetici ed eventuali.

23. Non ha senso, infatti, indagare l'esistenza e l'ammontare di danni che, nella stessa prospettazione della parte ricorrente, appaiono essere, oltre che incerti nella loro effettiva esistenza, anche remoti o difficilmente verificabili, dipendendo da circostanze eventuali.



24. Così facendo, invero, piuttosto che percorrere una soluzione conciliativa della pretesa del ricorrente si viene ad appesantire il procedimento di accertamento tecnico preventivo di temi di indagine estremamente complessi che, piuttosto che avvicinare la soluzione transattiva della vertenza, rischiano di allontanare le parti dal fine del procedimento aggravandole di costi che, allo stato delle conoscenze e delle stesse allegazioni del ricorrente, appaiono essere inutili in quanto tesi ad accertamenti ancor più invasivi e rigorosi di quelli sino ad oggi chiesti dalle Pubbliche Amministrazioni titolari delle funzioni amministrative coinvolte nel procedimento di bonifica e, ciò, sulla base di mere congetture.

La perimetrazione delle indagini della consulenza tecnica con finalità conciliativa: la valutazione del danno patrimoniale senza che operino preclusioni istruttorie.

25. Ciò posto, è quindi possibile circoscrivere l'ambito della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa, oltre che all'individuazione delle modalità del sinistro, ai danni patrimoniali conseguenti alla chiusura dell'attività di distribuzione del carburante ed al bar/caffetteria ad essa accessorio (lucro cessante), nonché al danno emergente relativo alle spese sostenute dalla ricorrente per pulire l'area e fare le necessarie verifiche sui beni di proprietà.

26. Lette le difese delle parti resistenti, occorre prendere posizione sul fatto che non è ostativo allo svolgimento della consulenza tecnica la circostanza che le produzioni documentali della ricorrente non offrano, in sé e per sé considerate, le informazioni necessarie per quantificare il lucro cessante conseguente alla chiusura delle attività (distribuzione di carburante e bar tabacchi) nei quattro giorni successivi al sinistro per cui è causa.

27. Va premesso che questo Giudice non ignora gli autorevoli e convincenti principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione ai limiti ai poteri d'indagine del consulente tecnico d'ufficio che di seguito si richiamano:

“a) il c.t.u. non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti;

(b) il c.t.u. non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, nè acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova; a tale principio può de-



rogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa oggettivamente essere fornita coi mezzi di prova tradizionali;

(c) il c.t.u. può acquisire dai terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, oppure elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti;

(d) i principi che precedono non sono derogabili per ordine del giudice, nè per acquiescenza delle parti;

(e) la nullità della consulenza, derivante dall'aver il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza del 6 dicembre 2019, n. 31886).

28. Tuttavia, questi principi, se valgono per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito di un processo di cognizione in cui si applicano rigide preclusioni assertive e probatorie sottratte alla disponibilità delle parti, sono inconferenti per i procedimenti cautelari *ante causam* nonché anche per la consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa.

29. Nei procedimenti cautelari *ante causam* non opera, di fatti, alcuna preclusione istruttoria a carico delle parti. Tali preclusioni, a maggior ragione, non valgono neppure nella consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa in cui, non solo non vi è alcuna urgenza di concludere il procedimento (urgenza che giustificerebbe, forse, l'individuazione di un limite temporale per la produzione di documenti nuovi nei procedimenti cautelari), ma in cui, anzi, un sistema di barriere temporali all'ingresso dei documenti sarebbe d'ostacolo alla completezza ed all'utilità del procedimento di accertamento tecnico ed alla percorribilità di una soluzione conciliativa: la verifica della fattibilità di una definizione conciliativa della vertenza presuppone una analisi esaustiva e trasparente di tutti i documenti e le informazioni rilevanti ai fini della corretta quantificazione del danno potenziale affermato dalla parte che accede al procedimento a prescindere dai documenti prodotti nel procedimento.

30. La funzione della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliativa non è, di fatti, quella di individuare la parte che ha ragione e quella che ha torto eventualmente anche ricorrendo alle regole di riparto dell'onere della prova al fine di determinare la parte



che, non riuscendo a dimostrare un fatto posto a suo carico, risulta soccombente. La funzione dell'istituto è, invece, quella di appianare le divergenze tra le parti circa la quantificazione di un diritto di credito e l'imputabilità di un danno, offrendo alle parti le valutazioni di un consulente tecnico imparziale quale elemento di discussione e di orientamento in vista della possibile conciliazione della vertenza.

21. Il fine dell'istituto non è, quindi, impedito da produzioni documentali lacunose in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria (il cui accertamento, si ripete, non compete né al CTU né al giudice del procedimento *ante causam*), potendo il CTU, in corso di indagini peritali, acquisire gli elementi ed i documenti che gli offriranno le parti; i quali, a loro volta, potranno essere prodotti nell'eventuale causa di merito sempre dalle parti stesse senza alcuna preclusione.

22. Ora, è chiaro che allo stato – e su questo punto si concorda pienamente con la posizione assunta dalla difesa della resistente che hanno gioco facile ad evidenziare con acribia le lacune istruttorie della ricorrente – non vi sono gli elementi per quantificare il lucro cessante della ricorrente in quanto:

- la comparazione dei dati della vendita di carburante va fatta rispetto all'anno immediatamente precedente e quello immediatamente successivo la data del sinistro, nonché rispetto ai giorni immediatamente precedenti ed a quelli immediatamente successivi dello stesso anno affinché i dati presi come elemento di comparazione per misurare il calo delle vendite siano attendibili;

- la comparazione va fatta, più che sui litri di carburante venduti, sul fatturato giornaliero il quale, evidentemente, dipende sia dagli incassi del bar sia, soprattutto, dal prezzo di vendita del carburante in quel periodo dell'anno 2017: il quantitativo dei litri di benzina è, di fatti, spurio se si oblitera il prezzo di vendita al pubblico il quale dipende dalle condizioni concordate con il fornitore della materia prima e con le scelte commerciali del distributore;

- la comparazione deve tener conto, evidentemente, anche del costo d'acquisto della benzina al fornitore e del margine di profitto concordato con il fornitore stesso epurato dalle accise;

23. Questi elementi, tuttavia, potranno essere (se esistenti ovviamente) acquisiti dal consulente tecnico d'ufficio durante le indagini



peritali ed essere portati al tavolo delle trattative, affinché l'esito della consulenza tecnica sia attendibile e non conduca a stime di lucro cessante prive di solidi ancoraggi fattuali e, quindi, non funzionali rispetto al duplice scopo della consulenza tecnica preventiva: favorire la soluzione transattiva della lite oppure essere un mezzo di valutazione attendibile della misura dei danni nella causa di merito.

P.Q.M.

- rigetta la domanda di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa nei confronti di BNP PARIBAS

- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite di BNP PARIBAS nella misura di euro 1.861,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge;

- nomina il collegio peritale nelle persone dell'Ing. Luigi Cipriani e del dott. Saraceno ai quali affida i seguenti quesiti al quale ciascun perito risponderà secondo le proprie competenze e interloquendo con l'altro per le aree di reciproca interferenza:

“il CTU letti gli atti e i documenti di causa acquisite le informazioni rilevanti dalle parti e dalle amministrazioni competenti nonché i documenti che le parti vorranno produrre in corso di perizia:

a) descriva il sinistro derivante dallo scontro dei due autoveicoli e l'impatto che il sinistro ha avuto sui beni nella proprietà o nella detenzione della ricorrente (perdita del combustibile, occupazione dell'area per eseguire opere di pulizia e di bonifica nel tempo e nello spazio, etc.):

- individui le possibili cause del sinistro ricostruendone la dinamica e le cause e, nel caso in cui non possa giungere ad una ricostruzione attendibile della dinamica del sinistro e degli apporti causali esclusivi o concorrenti di ciascuno dei conducenti, espliciti le ragioni di tale impossibilità ricorrendo al criterio sussidiario di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ai fini della formulazione della proposta conciliativa;

- determini le spese vive sostenute dalla ricorrente a causa del sinistro formulando un giudizio di congruità e di adeguatezza delle spese allegare nel ricorso introduttivo e documentate, nonché di quelle solo allegare e non documentate;



- determini il danno da lucro cessante conseguente alla chiusura dell'attività di bar tabacchi e di distribuzione del carburante per il tempo necessario a sgomberare e bonificare l'area sulla base dei documenti che verranno prodotti ed indicando i criteri con cui è pervenuto alla stima degli utili giornalieri potenziali nei periodi di chiusura dell'attività;

- dica se l'occupazione di alcune porzioni dell'area della pompa di servizio per le opere di bonifica abbia arrecato o arrechi tutt'ora un pregiudizio all'esercizio dell'attività, limitando il parcheggio delle autovetture e, conseguentemente, l'afflusso degli autoveicoli: in caso affermativo individui il valore locativo dell'area occupata per le opere di bonifica;

- esperisca un tentativo di conciliazione formulando proposta conciliativa e indicando le quote interne di riparto della responsabilità tra ciascuno dei resistenti;

- fornisca ogni altro elemento utile di conoscenza idoneo ad una valutazione dei danni e delle cause attendibile"

- fissa udienza per giuramento del collegio peritale alla data del 3 maggio 2021 ore 12:30 invitando le parti, nel frattempo, a trovare una soluzione conciliativa considerati gli elevati costi di una CTU aziendale-contabile e di una CTU cinematica in proporzione al verosimile ridotto valore del danno subito dalla ricorrente, corrispondente, allo stato, alle ridotte spese documentate ed al lucro cessante per la chiusura di un'attività di distribuzione di benzina per soli quattro giorni lungo una strada regionale nel territorio provinciale.

Si comunichi.

Verona, 18 novembre 2021

Il Giudice

Attilio Burti

